



Constitución española

[costituzione](#)[Statuti di autonomia](#)[elezioni](#)[Organi costituzionali](#)[Altre Costituzioni](#)[Indice](#)[sistemático](#)[Indice analítico](#)[Sviluppo](#)[Riforma](#)[Cronología](#)[Home](#) > [Costituzione spagnola](#) > Titolo I. Dei diritti e doveri fondamentali

La Costituzione spagnola del 1978.

Cerca n. Articolo:

 [Indice sistemático](#)

Titolo I. Dei diritti e doveri fondamentali

Secondo capitolo Diritti e libertà

Sezione 1. Sui diritti fondamentali e le libertà pubbliche

Articolo 27

[Vedi la sinossi](#)

1. Ognuno ha il diritto all'istruzione. La libertà di istruzione è riconosciuta.
2. L'istruzione mirerà al pieno sviluppo della personalità umana nel rispetto dei principi democratici di coesistenza, diritti e libertà fondamentali.
3. Le autorità pubbliche garantiscono il diritto di assistere i genitori affinché i loro figli ricevano una formazione religiosa e morale conforme alle proprie convinzioni.
4. L'istruzione di base è obbligatoria e gratuita.
5. Le autorità pubbliche garantiscono il diritto di tutti all'istruzione, attraverso una programmazione generale dell'educazione, con un'effettiva partecipazione di tutti i settori interessati e la creazione di centri educativi.
6. Alle persone fisiche e giuridiche viene riconosciuta la libertà di creare centri educativi, nel rispetto dei principi costituzionali.
7. Insegnanti, genitori e, se del caso, studenti interverranno nel controllo e nella gestione di tutti i centri sostenuti dall'Amministrazione con fondi pubblici, nei termini stabiliti dalla legge.
8. Le autorità pubbliche ispezioneranno e uniformeranno il sistema educativo per garantire il rispetto delle leggi.
9. Le autorità pubbliche aiuteranno le scuole che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legge.
10. L'autonomia delle Università è riconosciuta, nei termini stabiliti dalla legge.

Cerca n. Articolo:

 [Indice sistemático](#)Copyright © 2003 Congress of Deputies. [crediti](#)